

Carburante agricolo: esonerati dai nuovi obblighi depositi e distributori “minori”

Dribblano il rischio di un aggravio burocratico gli impianti di carburante agricolo. Sono infatti esonerati dagli obblighi di comunicazione dell'attività e dalla tenuta dei registri di carico e scarico i depositi per uso privato agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti depositi minori) e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori). A questi depositi e apparecchi di distribuzione non si applicheranno dunque i nuovi adempimenti che scattano dal 1° gennaio 2021. L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha infatti recepito le richieste della Coldiretti che aveva evidenziato la problematica concernente l'aggravio degli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli e agromeccanici, per l'entrata in vigore della nuova disciplina finalizzata a contrastare le frodi in materia di accise sui prodotti petroliferi (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157). Coldiretti aveva fatto presente infatti che le imprese agricole e agromeccaniche sono già obbligate ad adempimenti puntuali e specifici di rendicontazione dell'impiego del carburante ad accisa agevolata ad esse assegnato.